n. 8677\2014 R.G.

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il giudice designato dott.ssa Anna Maria Marra

visto il ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto

da

A

contro

B

osserva quanto segue.

- **premesso**:

che, con decreto *inaudita altera parte*, in parziale accoglimento di ricorso ex art. 671 c.p.c., veniva autorizzato a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti di C B no sino alla concorrenza di Euro 350.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese;

- **premesso**:

che, instauratosi il contraddittorio, il B ha contestato sia la sussistenza del *fumus boni iuris*, anche in ragione della estinzione per prescrizione della pretesa risarcitoria fatta valere, sia la sussistenza del *periculum in mora*;

- **premesso**:

altresì, che il ricorrente ha chiesto la conferma del provvedimento di sequestro ma sino alla concorrenza di Euro 2.110.000,00 sulla base di perizia *medio tempore* depositata, somma peraltro sensibilmente ridotta rispetto a quanto invocato in ricorso,

- **ritenuto**:

che permangano le ragioni poste a fondamento del decreto *inaudita altera parte*, il cui contenuto

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c7da

qui si richiama, nei termini e nella misura ivi stabiliti;

- **rilevato**:

che, in particolare, nella condotta tenuta dal B in pendenza della causa proposta dallo A nei confronti del quest'ultimo, avente ad oggetto il trasferimento in proprio favore, ex art. 2932 c.c., del 50% delle quote di X s.r.l. ex art. 2932 c.c. in adempimento del correlato obbligo nascente da *pactum fiduciae* (giudizio definitosi vittoriosamente per il primo, come da sentenza del Tribunale di Venezia n. 2071\2005, confermata in grado di appello con sentenza n. 2066\2010, avverso cui è stato proposto ricorso per cassazione respinto in data 23 maggio 2014), vada ravvisato un inadempimento doloso dell'obbligo di trasferimento della quota del 50% di X s.r.l., fonte di danno per lo A;

- **ritenuto**:

che, come esposto in decreto, la documentazione in atti evidenzi iniziative riconducibili al B (e ad C, coniuge del B e titolare della quota del 10% di X s.r.l.), le quali hanno sortito, in via obiettiva, il risultato di vanificare il vantaggio concreto conseguito dallo A attraverso la pronuncia di trasferimento della quota del 50% di X s.r.l.;

- **considerato**:

al riguardo, che:

in data 15 maggio 2001, a due anni dalla instaurazione della causa di cui si è detto sopra, fu deliberato lo scioglimento di X s.r.l. per perdita del capitale sociale;

in data 18 maggio 2001 a distanza di soli pochi giorni da detta delibera, all'esito di trattative avviate in precedenza, il ramo d'azienda di X s.r.l., costituito dall'attività principale di X s.r.l., fu ceduto al prezzo di Lire 350.000.000, con pagamento dilazionato in tre rate, oltre alla differenza negativa tra debiti e crediti, ad Y s.r.l., costituita nel 2000 ed avente ad oggetto l'esercizio di attività complementare rispetto a quella di X s.r.l., il cui amministratore unico fu, sino al 26 settembre 2001, Fresco Alberto Marcello, legato al B da rapporti di precedente conoscenza e affinità, sia pure lontana;

il B divenne dapprima collaboratore di Y s.r.l., dal 26 settembre 2001 ne divenne componente del consiglio di amministrazione e poi socio a seguito dell'acquisto della quota del 50%, in data 2 ottobre 2001, da Fresco Anna, e, infine, amministratore unico in data 11 marzo 2002; nel marzo 2002 Fresco Alberto Marcello, stante una situazione debitoria della società, ripianò le perdite ed uscì da Y s.r.l.;

X s.r.l., la quale -grazie alla cessione del ramo d'azienda da parte di X s.r.l.- ha proseguito un'attività editoriale analoga a quella svolta da X s.r.l., nel 2006 cedette ad Z s.r.l., costituita nel 2005, l'azienda acquisita da X s.r.l. e poi venne messa in

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c7da

liquidazione;

socio unico di Z s.r.l. è al momento H con sede a Londra, le cui quote sono detenute interamente dal C B; il C B amministratore unico di Z.

allo stato il valore della quota dello Z di A in X s.r.l. deve considerarsi in concreto azzerato o quanto meno privato delle sue potenzialità di sviluppo;

- **evidenziato**:

sotto il profilo soggettivo, che:

secondo quanto accertato dalla P.G. (doc. 5 costituito dall'annotazione di P.G. della Guardia di Finanza-Nucleo Provinciale Polizia Tributaria Venezia), nel corso di indagini avviate a seguito della denuncia-querela presentata dallo A la liquidazione di X s.r.l. per perdita del capitale sociale, che i soci non intesero ricostituire proprio in ragione della pendenza della causa intentata dallo Z A, fu deliberata sulla base di risultanze del bilancio di esercizio dell'anno 2000 falsate da una non corretta imputazione dei costi relativi al compenso del C B la quale amministratore unico;

non sussistevano, dunque, i presupposti per farsi luogo alla liquidazione della società;

la cessione del ramo d'azienda a società facente capo a soggetti legati da pregressa conoscenza e da rapporti di parentela, conclusa in tutta fretta, in realtà fini per consegnare il ramo d'azienda più importante e fruttuoso di X s.r.l. a società gravitante nell'area di conoscenza e controllo dello stesso B il quale -in brevissimo tempo- si ritrovò amministratore unico e dominus di Y s.r.l. (e successivamente, nella sostanza, di Z);

tali fatti, qui riportati solo del tutto sinteticamente, sono stati ricondotti dal PM della Procura di sede al reato di truffa e detta qualificazione è stata condivisa dal GIP del Tribunale di sede, il quale ha prospettato anche il reato di mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice;

- **rilevato**:

che il compimento di alcuni dei su descritti passaggi con la partecipazione di altri soggetti (il custode dott. Sorarù o il liquidatore dott. Tucci) non esclude il ruolo da protagonista del C B atteso che, quanto per esempio al dott. Sorarù, questi non avrebbe potuto impedire la liquidazione della società stante l'apparente perdita del capitale sociale ovvero, quanto al dott. Tucci, che quest'ultimo si limitò a svolgere il suo ruolo di liquidatore;

- **osservato**:

quanto all'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria fatta valere che:

essa appare infondata atteso che il suo corso, non impedito dalla natura costitutiva dell'azione ex art. 2932 c.c. (Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2004, n. 13583. 13583\2004), correlato

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c7da

all'inadempimento dell'obbligo di trasferimento oggetto di *pactum fiduciae* (si veda Cass. civ., sez. I, 16 novembre 2001, n. 14375 secondo cui "*Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.*"), risulta interrotto attraverso le lettere in atti;

alle dette lettere va assegnata efficacia interruttiva della pretesa posta a fondamento del ricorso ex art. 671 c.p.c. poiché esse contengono, a norma dell'art. 2943, co. 4, c.c., l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora;

nelle missive in questione vi sono un esplicito riferimento da parte dello [A] alla propria rivendicazione, avente ad oggetto l'intestazione del 50% delle quote di [X] s.r.l., ed alle condotte quale socio e amministratore di [X] s.r.l. del [B] dedotte nel presente procedimento quale fonte dei danni lamentati nonché una chiara richiesta risarcitoria dei danni conseguenti a titolo di "*responsabilità contrattuale, extracontrattuale e/o sociale*";

- **rilevato**:

quanto all'entità del danno che:

non appaiono acquisiti adeguati elementi utili alla sua liquidazione ulteriori e diversi rispetto a quelli valorizzati in decreto,

in primo luogo, la indicata mancanza di tali elementi non può considerarsi colmata dalla perizia depositata dal ricorrente, che, come si è anticipato, circoscrive sensibilmente la stessa pretesa originaria, non senza considerare che le voci di danno rivendicate, allo stato delle allegazioni, rivestono carattere ipotetico (si pensi ai compensi che lo [A] assume che avrebbe percepito quale amministratore);

nella fase *inaudita altera parte* il danno, in via prudenziale, è stato parametrato al prezzo di vendita del ramo d'impresa, ricondotto all'attualità, ceduto da [X] s.r.l. a [Y] s.r.l., unica evidenza obiettiva disponibile stante l'assenza, con riguardo alle restanti poste, di dati obiettivi e tecnici, su cui fondare una valutazione;

le considerazioni critiche svolte sul punto dalla difesa del [B] non tengono conto del fatto che la liquidazione contenuta nel decreto *inaudita altera parte* assume il prezzo di vendita del ramo d'azienda (pari a Lire 350.000.000 accresciuto della differenza da crediti e debiti, allo stato non segnalata dalla parte ricorrente e non evincibile -quanto meno agevolmente- dagli atti) solo quale parametro di riferimento e che, nella detta liquidazione, si è tenuto conto dei seguenti ulteriori elementi di apprezzamento, idonei a stimare in aumento il valore del ramo d'azienda in questione: ▪

www.osservatoriodirittod'impresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c7da

la circostanza che il prezzo fu stabilito in maniera sommaria "*sostanzialmente contando sulla fiducia delle parole di C' B M (sostanzialmente la società doveva essere in pareggio), sulla credibilità di cui la X godeva e sulla documentazione al momento disponibile (Bilanci anni precedenti)*", stando alle dichiarazioni rese da Fresco Alberto Marcello alla P.G. in data 22 dicembre 2005, dichiarazioni da cui si desumono dati importanti, *i.e.* che il B a aveva rappresentato al Fresco una situazione di X s.r.l. di sostanziale pareggio, fatto che, oltre a confermare la pretestuosità dello scioglimento per perdite, costituisce indice del fatto che X s.r.l. godeva di ampia credibilità e, dunque, aveva forti potenzialità; - la circostanza che dalle dichiarazioni rese alla P.G. dal dott. Mario Tucci, liquidatore volontario di X s.r.l., si desume che X s.r.l. impiegava nello svolgimento dell'attività d'impresa oggetto del ramo di azienda ceduto a Y s.r.l. "*personale ormai addestrato a questo tipo di attività editoriale di non semplice esecuzione*" e poteva contare su quello stesso patrimonio di credibilità presso gli uffici giudiziari ove operava, a cui faceva riferimento il Fresco, derivante dal corretto pregresso adempimento dei servizi di pubblicità resi per i Tribunali nell'ambito delle procedure esecutive;

- considerato:

che, anche nella presente fase, gli elementi di conoscenza disponibili consentono di procedere ad una valutazione del danno patito dallo A lla in misura non superiore a quella indicata in decreto, non apparendo peraltro compatibile con la cognizione sommaria propria dei procedimenti cautelari lo svolgimento di indagini di natura tecnica inevitabilmente cospicue, neppure sollecitate nel caso di specie ed in ogni caso inesperibili in difetto della necessaria documentazione;

- rilevato:

con riguardo al *periculum in mora*, che vadano qui richiamate le valutazioni esposte in sede di decreto sia sotto il profilo soggettivo, in ragione delle plurime condotte tenute dal destinatario della misura negli anni intercorsi tra l'instaurazione e la definizione della vicenda giudiziaria ed anche in correlazione allo svolgimento delle indagini di P.G. (indicate in ricorso e non specificamente contestate nella loro fattualità), caratterizzate dall'obiettivo di salvaguardare il proprio patrimonio e di sottrarlo alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., sia sotto il profilo oggettivo, in ragione della composizione del patrimonio del C B a costituito, per quel che emerge, da beni di agevole dispersione;

- rilevato:

infine, che l'istanza ex art. 684 c.p.c. formulata dal destinatario della misura appare generica, non risultando offerta una specifica cauzione, della quale il giudice deve valutare l'idoneità e non anche individuarne modi e contenuti;

P.Q.M.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c7da

conferma il decreto concesso *inaudita altera parte* e, per l'effetto, autorizza [illegible] a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti di [illegible] sino alla concorrenza di Euro 350.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese;

assegna il termine di giorni sessanta per l'instaurazione del giudizio di merito;

spese al definitivo;

si comunichi.

Venezia, 13 gennaio 2015

Il Giudice

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c7da